

Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 4-2785

**Dipendente Dott.ssa Anna Maria Bernadetta Laurita, autorizzazione ad assumere incarico di Consulenza tecnica in qualita' di Psicologa per lo "Sportello di Consulenza Psicologica" a favore del C.P.I.A. 1 Torino (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dalla dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale;

l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali relativi agli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente.

Dato atto, come da istruttoria degli uffici competenti, che:

con nota del 12 gennaio 2021, prot. di ricevimento n. 3850/A1006D, la Dott.ssa Anna Maria Bernadetta Laurita, funzionaria distaccata presso l'Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l'Impiego di Rivoli, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere un incarico di Consulenza tecnica in qualità di Psicologa per lo "Sportello di Consulenza Psicologica" a favore del C.P.I.A.1 Torino (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Torino, per un totale di 40 ore di lezione, da gennaio a giugno 2021;

alla funzionaria sopra citata non è stato autorizzato, per l'anno 2021, alcun incarico di consulenza;

in data 15 gennaio 2021 è stato acquisito il parere favorevole della Dott.ssa Federica Deyme, dirigente responsabile della Dott.ssa Anna Maria Bernadetta Laurita;

il compenso, come comunicato dalla dipendente, pari a euro 1.600,00, rientra nei limiti di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 3.4.2017;

ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.r. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

nella fattispecie sussistono i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, la Dott.ssa Anna Maria Bernadetta Laurita ad assumere l'incarico di consulenza a favore ad assumere l'incarico di consulenza a favore del C.P.I.A.1 Torino (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Torino.

Visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

visto il Piano Anticorruzione e trasparenza, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, la Dott.ssa Anna Maria Bernadetta Laurita ad assumere l'incarico di consulenza a favore del C.P.I.A.1 Torino (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Torino, per un totale di 40 ore di lezione, da gennaio a giugno 2021.

- di dare atto che l'espletamento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti, che verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente".

(omissis)